



COMUNE DI NOLE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE E IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Titolare del trattamento, base giuridica e soggetti autorizzati.....	3
Art. 3 - Modalità generali di effettuazione delle riprese comunali	3
Art. 4 – Riprese effettuate da testate giornalistiche	4
Art. 5 - Informazione agli interessati e trasparenza del trattamento	4
Art. 6 - Limiti alle riprese, dati particolari e sedute non pubbliche	5
Art. 7 - Pubblicazione e conservazione delle registrazioni	5
Art. 8 - Divieti e responsabilità.....	5
Art. 9 - Aggiornamenti organizzativi e registro dei trattamenti.....	6
Art. 10 - Norme di rinvio	6
Art. 11 - Entrata in vigore	6

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Nole, perseguendo finalità di trasparenza, pubblicità dell'attività istituzionale e partecipazione democratica, disciplina con il presente Regolamento l'attività di ripresa audiovisiva, trasmissione in diretta streaming, eventuale registrazione e pubblicazione delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.
2. Le riprese audiovisive sono effettuate direttamente dal Comune, mediante personale interno autorizzato oppure mediante soggetti esterni appositamente individuati, e sono diffuse attraverso i canali e le pagine web ufficiali del Comune di Nole.
3. Il presente Regolamento si applica alle sedute pubbliche del Consiglio comunale. L'eventuale ripresa o diffusione di commissioni, incontri, iniziative, convegni o altri eventi istituzionali può avvenire solo previa valutazione del caso concreto, nel rispetto delle finalità istituzionali, dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati, nonché previa predisposizione di adeguata informativa agli interessati.
4. Le registrazioni audiovisive non hanno carattere di ufficialità e non sostituiscono il verbale della seduta. Il verbale ufficiale resta quello formato, approvato e conservato secondo la normativa, lo Statuto e i regolamenti comunali vigenti.
5. Le disposizioni del presente Regolamento integrano le altre disposizioni applicabili in materia di funzionamento del Consiglio comunale, trasparenza amministrativa, accesso alla documentazione amministrativa e protezione dei dati personali.

Art. 2 - Titolare del trattamento, base giuridica e soggetti autorizzati

1. Il Comune di Nole è titolare del trattamento dei dati personali connesso alle riprese, alla trasmissione in diretta streaming, alla registrazione e all'eventuale pubblicazione delle sedute consiliari effettuate attraverso i canali ufficiali dell'Ente.
2. Il trattamento è effettuato per finalità di pubblicità, trasparenza e documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio comunale. La relativa base giuridica è individuata nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico e nell'esercizio di pubblici poteri attribuiti al Comune, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e della normativa applicabile al funzionamento degli organi comunali.
3. Il trattamento non si fonda sul consenso dei consiglieri comunali, degli amministratori o dei dipendenti, ferma restando la necessità di rendere agli interessati un'informativa chiara e completa.
4. I soggetti esterni non istituzionali che chiedano o siano ammessi ad intervenire durante la seduta possono essere ripresi durante l'intervento previo consenso preventivo. A tal fine al soggetto interessato verrà consegnato un modulo di informativa e consenso da sottoscrivere prima dell'intervento, con doppia casella (presta/nega il consenso). In caso di diniego del consenso il soggetto potrà intervenire in modalità "fuori campo".
5. Le persone fisiche che, per conto del Comune, effettuano o gestiscono riprese, registrazioni, pubblicazione, rimozione o conservazione dei contenuti sono individuate quali soggetti autorizzati al trattamento e operano secondo le istruzioni impartite dall'Ente.
6. Qualora il Comune si avvalga di fornitori esterni per la gestione tecnica delle riprese, della piattaforma, dell'archiviazione o della pubblicazione, tali soggetti sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, ove trattino dati personali per conto del Comune.

Art. 3 - Modalità generali di effettuazione delle riprese comunali

1. Le riprese sono effettuate con modalità tali da non arrecare disturbo allo svolgimento della seduta e da limitare l'inquadratura, per quanto possibile, allo spazio riservato al Consiglio comunale, agli amministratori, ai funzionari e agli altri soggetti che intervengono nell'esercizio di funzioni istituzionali.
2. Le telecamere sono orientate preferibilmente a campo largo. Devono essere evitati, salvo necessità connesse allo svolgimento della seduta, primi piani non necessari, riprese insistenti del pubblico e riprese di documenti, schermi, appunti o dispositivi personali idonei a rivelare dati personali non pertinenti.
3. Le trasmissioni in diretta streaming delle sedute consiliari pubbliche devono rappresentare in modo fedele lo svolgimento della seduta, senza commenti fuori campo, manipolazioni, alterazioni o montaggi idonei a modificare il significato degli interventi.
4. Le riprese possono essere sospese, interrotte o limitate nei casi previsti dal presente Regolamento o quando

ciò sia necessario per tutelare la dignità, la riservatezza, la protezione dei dati personali o il regolare svolgimento dei lavori; in tal caso, se ne darà atto nel verbale di deliberazione della seduta.

5. Eventuali malfunzionamenti tecnici degli strumenti utilizzati per la ripresa, la trasmissione o la pubblicazione non incidono sulla validità della seduta e non comportano responsabilità del Comune, salvo il rispetto degli obblighi di sicurezza e corretta gestione dei dati personali.

Art. 4 – Riprese effettuate da testate giornalistiche

1. Fatte salve le riprese effettuate direttamente dal Comune, le testate giornalistiche che intendano effettuare riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio comunale devono presentare preventiva richiesta di autorizzazione al Presidente del Consiglio comunale, ove nominato, o al Sindaco, quale soggetto che presiede o organizza la seduta secondo lo Statuto e il regolamento consiliare.
2. La richiesta deve essere presentata al Protocollo del Comune entro il giorno precedente la seduta e deve indicare:
 - generalità del richiedente o denominazione del soggetto richiedente;
 - recapiti per le comunicazioni;
 - modalità tecniche delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - dichiarazione di presa visione e accettazione del presente Regolamento;
 - dichiarazione di assunzione di responsabilità quale autonomo titolare del trattamento per le riprese e l'eventuale conservazione delle stesse.
3. L'autorizzazione riguarda una singola seduta e non può essere richiesta prima della pubblicazione della convocazione della seduta consiliare.
4. Le testate giornalistiche autorizzate operano quale autonomo titolare del trattamento per le attività di ripresa e conservazione da esso effettuate, restando a loro carico gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi gli obblighi di informazione agli interessati, ove applicabili.
5. Le testate giornalistiche autorizzate devono rispettare le disposizioni del presente Regolamento, le indicazioni impartite dal soggetto che presiede la seduta e le eventuali limitazioni disposte durante i lavori. In particolare, non possono riprendere in modo insistito il pubblico, non possono effettuare riprese incompatibili con il decoro e il regolare svolgimento della seduta, non possono utilizzare il materiale per finalità commerciali o comunque diverse da quelle dichiarate e non possono manipolare le riprese in modo mendace o distorsivo.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento comporta la revoca immediata dell'autorizzazione e può costituire motivo di diniego di successive autorizzazioni.

Art. 5 - Informazione agli interessati e trasparenza del trattamento

1. Prima dell'avvio della trasmissione in streaming, il soggetto che presiede la seduta informa i presenti dell'effettuazione della ripresa, della diretta streaming e dell'eventuale registrazione, indicando i canali ufficiali attraverso i quali la seduta è trasmessa o resa disponibile.
2. All'ingresso della sala consiliare e, ove opportuno, all'interno della sala, sono affissi avvisi chiari e sintetici che informano i partecipanti della presenza di sistemi di ripresa, della trasmissione in diretta e dell'eventuale pubblicazione della registrazione.
3. Il Comune rende disponibile un'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicandola sul sito istituzionale e rendendola accessibile ai consiglieri, agli amministratori, ai dipendenti, ai relatori, agli eventuali ospiti e al pubblico. L'informativa indica almeno il titolare del trattamento, i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, le finalità, la base giuridica, le modalità del trattamento, l'eventuale uso di fornitori esterni, il periodo di pubblicazione e conservazione, i destinatari, i diritti degli interessati e le modalità per esercitarli.
4. L'informativa non costituisce richiesta di consenso, poiché il trattamento effettuato dal Comune per le finalità disciplinate dal presente Regolamento si fonda sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico e sull'esercizio di pubblici poteri.

Art. 6 - Limiti alle riprese, dati particolari e sedute non pubbliche

1. Le sedute o le parti di seduta dichiarate segrete, riservate o comunque non pubbliche secondo la legge, lo Statuto o il regolamento consiliare non sono oggetto di ripresa, diretta streaming, diffusione o pubblicazione online.
2. Qualora nel corso di una seduta pubblica emergano informazioni non pertinenti rispetto alla finalità di pubblicità dei lavori consiliari, dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del medesimo Regolamento, dati riferiti a minori, oppure informazioni idonee a incidere sulla dignità, riservatezza o posizione giuridica di persone determinate, il soggetto che presiede la seduta dispone la sospensione temporanea o l'interruzione della ripresa e della trasmissione, oppure l'adozione di ogni altra misura idonea a evitare una diffusione eccedente o non proporzionata.
3. Sono in ogni caso evitate riprese e diffusioni non necessarie di dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche non pertinenti al mandato elettivo, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale, nonché di dati genetici, biometrici o dati relativi a condanne penali e reati, salvo che il trattamento sia strettamente necessario e consentito dalla normativa applicabile.
4. L'eventuale registrazione interna di sedute o parti di seduta non pubbliche è ammessa solo se prevista dal regolamento consiliare o da altra fonte idonea e se strettamente necessaria per finalità istituzionali dell'Ente, con accesso limitato ai soli soggetti autorizzati e con conservazione separata per il tempo strettamente necessario.
5. Il soggetto che presiede la seduta può in ogni momento ordinare la sospensione delle riprese effettuate dal Comune o da soggetti terzi autorizzati, nonché l'allontanamento o la disattivazione delle apparecchiature che arrechino disturbo, pregiudichino il regolare svolgimento della seduta o comportino rischi per la tutela dei dati personali.

Art. 7 - Pubblicazione e conservazione delle registrazioni

1. Le registrazioni delle sedute pubbliche trasmesse in streaming sono rese disponibili sul sito istituzionale o sui canali ufficiali del Comune per un periodo determinato, stabilito dall'Ente in misura proporzionata alla finalità di trasparenza e pubblicità dell'attività consiliare. La registrazione stessa sarà resa disponibile on-line entro tre giorni lavorativi.
2. Salvo diversa scelta motivata dell'Ente, il periodo di pubblicazione online delle registrazioni è pari a 6 mesi dalla data della seduta.
3. Decorso il termine di pubblicazione, le registrazioni sono rimosse dai canali online, salvo che la conservazione ulteriore sia necessaria per specifiche finalità istituzionali, documentali, difensive o di archiviazione, nel rispetto della normativa applicabile e con accesso limitato ai soggetti autorizzati.
4. Il Comune può disporre la rimozione anticipata, l'oscuramento, il taglio tecnico o la limitazione della disponibilità di una registrazione o di parte di essa quando ciò sia necessario per evitare la diffusione di dati non pertinenti, eccedenti, inesatti o comunque idonei a pregiudicare i diritti e le libertà degli interessati.
5. Le registrazioni conservate internamente sono protette mediante misure tecniche e organizzative adeguate, con accesso riservato ai soli soggetti autorizzati e tracciabilità delle operazioni ove tecnicamente disponibile.
6. Non sono ammesse altre forme di registrazione dei lavori, né degli audio, né delle immagini video, da parte di consiglieri o del pubblico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

Art. 8 - Divieti e responsabilità

1. È vietata ogni forma di commercializzazione del materiale audiovisivo relativo alle sedute consiliari, da chiunque effettuata.
2. È vietato utilizzare le riprese per finalità non compatibili con quelle di informazione, cronaca, trasparenza e partecipazione democratica, nonché alterare, manipolare o diffondere estratti in modo tale da travisare il significato degli interventi o ledere la dignità delle persone interessate.
3. I soggetti terzi che effettuano riprese o diffusioni non autorizzate, oppure non conformi al presente Regolamento, rispondono direttamente delle eventuali violazioni di legge e dei danni cagionati a terzi.

Art. 9 - Aggiornamenti organizzativi e registro dei trattamenti

1. Il Comune aggiorna, ove necessario, il proprio registro delle attività di trattamento, le informative privacy, le istruzioni ai soggetti autorizzati e gli eventuali accordi o atti di nomina dei fornitori coinvolti nella gestione tecnica delle riprese, della piattaforma, della pubblicazione o della conservazione delle registrazioni.
2. Le modalità operative di ripresa, trasmissione, pubblicazione e conservazione possono essere definite con atti organizzativi interni, nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 10 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nel d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, nella normativa in materia di trasparenza amministrativa, accesso agli atti e funzionamento degli organi comunali, nonché nello Statuto e nei regolamenti comunali vigenti.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune di Nole.

Il presente Regolamento:

- È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto n. _____
- È stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi
dal _____ al _____.
- È stato ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni dal _____ al _____.
- È entrato in vigore dal _____.

Nole, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARBATO dott.ssa Susanna